



Sentenza n. 104/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli Primo Referendario relatore

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **23624** del registro di Segreteria, promosso nei confronti dell'agente contabile Trovato Trento Antonio, (c.f. TRVTNT59S03F888J), nato il 03.11.1959 a Nicastro, ora Lamezia Terme (CZ), ivi residente in Via Tommaso Maria Fusco n. 163, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Alessandro Cortese (CRTLSN72D23M208N) del Foro di Lamezia Terme, con studio in Via F. Colelli n. 42 di Lamezia Terme ed elettivamente domiciliato in Viale De Filippis n. 214 di Catanzaro (PEC alessandro.cortese@avvlamezia.legalmail.it), relativamente al conto giudiziale n. 38558 reso quale economo del Comune di Lamezia Terme per l'esercizio finanziario 2018;

~~- esaminati gli atti e i documenti di causa;~~

- nella pubblica udienza del 17 gennaio 2024, data per lettura della relazione sul consenso delle parti presenti e udito per l'Ufficio del Pubblico Ministero il dott. Costantino Nassis; per l'agente

contabile e per l'Amministrazione nessuno è comparso.

FATTO

1. Con relazione n. 215/2023, il Magistrato istruttore rappresentava che il conto giudiziale n. 38558, relativo alla gestione economale del Comune di Lamezia Terme, esercizio 2018, depositato il 28/01/2021 e redatto secondo il modello 23 allegato al D.P.R. n. 194/1996, espone:

- nella sezione "anticipazioni e rimborsi periodici" mandati di pagamento per un totale di € 9.423,92;

- nella sezione "pagamenti eseguiti" bollette economiche per un totale di € 9.423,92;

- nella colonna "estremi dell'atto di scarico", gli estremi delle determine di approvazione del rendiconto delle spese sostenute dall'economo.

Il conto, datato del 26 gennaio 2021, è stato sottoscritto dall'Economo Trovato Trento Antonio ed è vistato per regolarità dal Dirigente del Settore economico finanziario; inoltre, è stata trasmessa la determinazione n. 32 del 26 gennaio 2021 (reg. gen n. 58 del 27 gennaio 2021) di parificazione del conto dell'Economo per l'esercizio 2018.

Il Magistrato relatore evidenziava come dall'atto di parifica emerge che l'agente contabile che ha sottoscritto il conto depositato (Trovato Trento Antonio) non è il medesimo soggetto che ha svolto la funzione di economo per l'esercizio di riferimento (2018); in particolare, si legge che "ai sensi dell'art.

119 del vigente Regolamento comunale di contabilità l'agente contabile Economo, ha predisposto e redatto il conto dell'Economo, relativo all'esercizio 2018, tramite la compilazione del mod. 23 del d.P.R. n. 194/1996 al posto di quello precedentemente compilato con il mod. 21 del d.P.R. 194/1996 [...] con il presente atto dirigenziale, s'intende rettificare la parificazione del conto già redatto, attraverso il mod. 21, ed approvato con Atto determinativo dirigenziale n. 21 R.S. del 18/06/2019, (n. 595 R.G. del 18/06/2019), mediante la parificazione del conto relativo all'esercizio 2018, predisponendo esclusivamente il mod. 23 del d.P.R. 194/1996, senza nessuna modifica nella parte contabile, al posto del mod. 21 del d.P.R. 194/1996 precedentemente compilato e parificato, per la trasmissione dello stesso, parificato ed assieme all'atto di parifica, tramite la piattaforma SIRECO, alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria".

Con note prot. n. 1557 del 13/4/2021 e n. 397 del 07/02/2023, è stato chiesto l'invio della documentazione necessaria all'esame del conto giudiziale.

In sede istruttoria sono state trasmesse la determinazione n. 21 del 18/06/2019 e la determinazione n. 22 del 18/06/2019, relative alla parificazione del conto degli agenti contabili per l'esercizio 2018.

La relazione indica che dalla determinazione dirigenziale n. 21 del 18/06 /2019 emerge l'avvicendamento dell'agente contabile

economo in conseguenza del collocamento in quiescenza del rag.

Pullia in data 01/01/2019 e del subentro del rag. Trovato con

disposizione di servizio prot. n. 12157 del 20/02/2019.

Emerge altresì che le operazioni di chiusura della gestione 2018

sono state eseguite dal Trovato che ha poi presentato il conto

all'amministrazione.

In relazione all'individuazione dell'agente contabile economo

responsabile per la gestione economale dell'esercizio 2018, sono

stati acquisiti in istruttoria i seguenti atti e documenti:

a) determinazione n. 1142 del 15 luglio 2003 di conferimento

incarico di Economo Comunale al rag. Antonio Pullia;

b) disposizione di servizio del dirigente pro-tempore del Settore

Programmazione economica finanziaria n. 12157 del 20 febbraio

2019 di assegnazione al dipendente Trovato Trento Antonio

delle funzioni di economo;

c) verbale di consegna del 20 febbraio 2019;

d) determinazione n. 52 del 09 luglio 2019 (reg. gen. n. 709 del

9 luglio 2019) di variazione del profilo professionale del

dipendente rag. Trovato Trento Antonio ad Economo comunale.

Pertanto, risulta che con determinazione n. 1142 del 15 luglio

2003 l'incarico di economo comunale era stato conferito al rag.

Antonio Pullia, che ha svolto le funzioni di economo nella

gestione 2018.

Dalla disposizione di servizio prot. n. 12157 del 20 febbraio

2019 e dalla determinazione n. 52 del 9 luglio 2019 emerge che,

a seguito del pensionamento del Pullia, le funzioni di Economo sono state affidate, nel 2019, al dipendente Trovato Trento Antonio.

L'assunzione del servizio da parte del Trovato Trento Antonio è stata formalizzata nel "*Verbale di consegna documenti e valori del servizio economato*" del 20 febbraio 2019, firmato dal dott. Iannazzo (qualificato nel verbale come consegnatario provvisorio dell'Ufficio Economato) e dal rag. Trovato (subentrante).

Dalla documentazione in atti emergeva altresì che il Trovato nominato nuovo agente contabile economo ha eseguito alcune operazioni relative alla chiusura della gestione 2018; come il versamento (a maggio 2019) all'Ente della quota IVA sulle fatture della gestione 2018 relative ai mesi di ottobre e dicembre, la restituzione dei fondi non utilizzati e la presentazione del conto all'amministrazione.

Pertanto, in base alla documentazione in atti, la relazione del Magistrato istruttore indicava come preliminare la questione relativa all'improcedibilità del conto in quanto, essendo il principio della gestione formalizzato nel sopra richiamato verbale di consegna, il Trovato quale agente contabile subentrante dovrebbe rispondere della gestione dal 20 febbraio 2019 e comunque per le sole operazioni e/o omissioni lui imputabili.

Pertanto, il conto firmato dal Trovato il 26 gennaio 2021, ma relativo alla gestione economale 2018, si riteneva improcedibile,

in quanto della gestione 2018 dovrebbe rispondere (e rendere il relativo conto giudiziale) l'agente contabile responsabile di quella gestione, rispondendo il Trovato delle sole operazioni relative alla gestione 2018 a lui passate in consegna.

Nel merito la relazione indicava che il conto giudiziale depositato espone a) totale mandati di pagamento di euro 9.423,92 e b) totale bollette economali di euro 9.423,92.

Sono presenti in atti:

a) mandato – n. 370 del 07/02/2018 - di anticipazione del fondo economale (euro 51.645,00);

b) le determine di approvazione e liquidazione dei rendiconti spese sostenute dall'economo (euro 9.423,92);

c) i mandati di reintegro relativi alla gestione (euro 9.423,92);

d) il giornale di cassa;

e) le reversali di incasso – n. 3044 del 06/06/2019 (euro 1.740,62, versati il 05/06/2019 – estratto portale enti), n. 3622 del 03/07/2019 (euro 49.509,93, versati il 02/07/2019) e n. 4423 del 26/07/2019 (euro 394,45, versati euro 424,13 il 21/03/2019).

La relazione indicava che il conto giudiziale depositato non rappresenta l'anticipazione e la restituzione della stessa e pertanto non risulta compiutamente rappresentativo della gestione.

Sono stati trasmessi i buoni economali con la documentazione giustificativa e il giornale di cassa.

Non sono stati trasmessi i verbali relativi a verifiche di cassa. A riguardo, l'Ente ha comunicato che dalle ricerche effettuate non risultano verbali di verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori relativi alla regolarità della gestione economale.

È stato trasmesso l'atto di parifica - determinazione n. 32 del 26 gennaio 2021 (reg. gen n. 58 del 27 gennaio 2021).

Non è stato trasmesso l'atto di approvazione del conto giudiziale.

Sono stati trasmessi i regolamenti di contabilità ed economale.

a) In relazione alle spese sostenute si rilevano alcune criticità.

1) spese sostenute per importi superiori al limite regolamentare (art. 8, lire 500.000 acquisti, forniture e lavori di carattere urgente occorrenti per il funzionamento dei servizi). Le spese di cui ai buoni numero 1-2 (euro 528,00), 8-9 (euro 439,20), 13-14 (euro 420,9), 19-20 (euro 663,68), 66-67 (euro 456,89), 68-69 (euro 599,02 - la fattura allegata inoltre non è completa della descrizione e importo della fornitura), pur di tipologia conforme alle previsioni regolamentari, sono di importo superiore rispetto al limite previsto. Risultano pertanto allo stato degli atti spese irregolari per euro 3.107,69.

2) Spese non ammissibili: - buoni n. 36 - 37 (euro 120,00) - fornitura cero votivo al santuario di S. Antonio in occasione del 13 giugno 2018 - euro 120,00. La spesa non si ritiene ammissibile in ragione della dubbia inerenza dell'occasione religiosa (festeggiamenti di S. Antonio) alle funzioni dell'Ente. Risultano pertanto allo stato degli atti spese irregolari per euro

120,00.

b) In relazione alla gestione della quota IVA sulle fatture con scissione dei pagamenti si rilevano talune irregolarità (euro 225,68). Non risulta documentato il versamento all'Ente della quota IVA sulle fatture di gennaio (euro 141,41) e marzo (84.27), per un totale di euro 225,68. Risultano pertanto allo stato degli atti spese irregolari per euro 225,68.

Pertanto, alla luce di tali elementi, il Magistrato Istruttore formulava istanza di fissazione udienza di trattazione affinché il Collegio si pronunciasse:

a) sull'improcedibilità del conto giudiziale n. 38558;

b) ove si ritenesse procedibile il conto giudiziale n. 38558, sull'irregolarità del conto giudiziale n. 38558 e sull'ammanco da quantificarsi, allo stato degli atti, in euro 3.227,69 (lett. a) ed euro 225,68 (lett. b).

2. Con decreto presidenziale n. 246/2023 del 4.7.2023 veniva fissata udienza per il giorno 17 gennaio 2024, concedendo termine per deposito memorie e documenti fino a 20 giorni prima dell'udienza ed ordinando all'Amministrazione di provvedere alla notifica della relazione del magistrato istruttore e del decreto all'agente contabile, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione degli atti stessi, restituendo la copia con la relativa relazione di notifica alla Segreteria della Sezione giurisdizionale.

3. Il decreto presidenziale e la relazione venivano notificati

all'economo tramite messo notificatore in data 13.7.2023.

4. Con memoria illustrativa del 22.12.2023, per il tramite del proprio difensore, l'agente contabile evidenziava che dalla documentazione già in atti emerge, in sintesi:

- che le funzioni di economo nella gestione finanziaria 2018 sono state svolte dal sig. Antonio Pullia, cui era stato conferito l'incarico con determinazione n. 1142 del 15.07.2003;

- che il sig. Trento Antonio Trovato è subentrato nelle funzioni economiche solo nell'anno 2019 sulla base della determinazione n. 52 del 09.07.2019;

- che il sig. Trento Antonio Trovato nel 2021 si è limitato esclusivamente a compilare il modello n. 23 d.P.R. n. 194/1996 (riservato all'agente contabile economo) per la gestione economica esercizio 2018 ai fini del deposito presso la Corte dei conti, in quanto il predecessore (Antonio Pullia) aveva redatto il conto sul modello n. 21 d.P.R. n. 194/1996 (riservato, invece, all'agente contabile).

Pertanto, l'agente contabile evidenziava che si è semplicemente limitato a ridepositare il conto sul modello corretto (Mod. 23), senza apportare alcuna modifica nei dati contabili inseriti dall'economo in carica all'epoca del citato esercizio finanziario 2018 (Antonio Pullia) e, pertanto, nessuna responsabilità contabile sarebbe a lui ascrivibile in relazione alla redazione e parificazione del conto per l'esercizio finanziario 2018, poiché non ha effettuato alcuna spesa, limitandosi alle sole attività

conclusive di una gestione economale (mandati di pagamento, bollette economali) operata dal suo predecessore, Antonio Pullia e, quindi, non potrebbe essere chiamato a rispondere di alcuna responsabilità in relazione al suddetto conto di gestione.

Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare che l'operato dell'economo comunale pro tempore Trovato Trento Antonio è immune da censure, vinte le spese e competenze di lite.

5. All'udienza del 17 gennaio 2024 per l'agente contabile costituito e per l'Amministrazione nessuno è comparso.

Per l'ufficio di Procura il Pubblico Ministero precisava che dagli atti il signor Antonio Trovato Trento risultava subentrato, con verbale di consegna, nel servizio economato in data 20/01/2019 e si associava alla richiesta di improcedibilità del Giudice istruttore, in quanto l'agente contabile che deve rendere il conto è quello in carica all'esercizio di riferimento.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Questione preliminare sottoposta al Collegio è il rilievo sulla procedibilità del conto sollevata dal Magistrato Istruttore.

In particolare, la relazione evidenzia che l'agente contabile che ha avuto il maneggio del denaro per l'annualità di riferimento era il sig. Antonio Pullia, il quale aveva anche provveduto a depositare il conto alla propria amministrazione e che era stato parificato (la delibera di parificazione del nuovo conto indica che

“con il presente atto dirigenziale, s'intende rettificare la parificazione del conto già redatto, attraverso il mod. 21, ed approvato con Atto determinativo dirigenziale n. 21 R.S. del 18/06/2019, (n. 595 R.G. del 18/06/2019), mediante la parificazione del conto relativo all'esercizio 2018”).

Tuttavia, risultando compilato su un modello diverso (mod. 21) da quello indicato dalla normativa (mod. 23) non è stato possibile caricarlo sul sistema SIRECO (come indicato nella determinazione n. 32 del 26.1.2021 la quale rappresenta che l'economo subentrato ha provato a caricarlo, ma veniva rigettato in data 25.11.2020) e, pertanto, l'Amministrazione ha provveduto alla autonoma compilazione del conto da parte del sig. Trento Antonio Trovato che è subentrato nelle funzioni economiche nell'anno 2019, sulla base della determinazione n. 52 del 09.07.2019, tramite modello corretto, provvedendo alla successiva parificazione e deposito presso la Corte dei conti.

La relazione evidenzia che *“Emerge altresì che le operazioni di chiusura della gestione 2018 sono state eseguite dal Trovato che ha poi presentato il conto all'amministrazione”* e che *“della gestione 2018 dovrebbe rispondere (e rendere il relativo conto giudiziale) l'agente contabile responsabile di quella gestione, rispondendo il Trovato delle sole operazioni relative alla gestione 2018 a lui passate in consegna”.*

Rispetto a tale procedura viene in rilievo la circostanza che l'agente contabile che ha avuto il maneggio del denaro e tenuto

alla resa del conto (sig. Antonio Pullia) è diverso da quello che ha provveduto a redigere il conto e a depositarlo, con l'effetto che il primo si troverebbe in sede giurisdizionale a subire gli eventuali effetti di una decisione nei suoi confronti senza aver avuto modo di interloquire ed esprimersi sul conto effettivamente depositato.

La circostanza che l'amministrazione indichi nell'atto di parifica che il conto depositato sul modello 23 è lo stesso depositato precedentemente dall'agente contabile sull'errato modello 21 (*"con il presente atto dirigenziale, s'intende rettificare la parificazione del conto già redatto, attraverso il mod. 21, ed approvato con Atto determinativo dirigenziale n. 21 R.S. del 18/06/2019, (n. 595 R.G. del 18/06/2019), mediante la parificazione del conto relativo all'esercizio 2018, predisponendo esclusivamente il mod. 23 del d.P.R. 194/1996, senza nessuna modifica nella parte contabile, al posto del mod. 21 del d.P.R. 194/1996 precedentemente compilato e parificato"*) non incide sulla necessità di partecipazione (*rectius* conoscenza) dell'agente contabile al nuovo conto depositato, risultando egli il titolare del rapporto debitorio e soggetto interessato al discarico del proprio operato.

Tale esigenza di conoscenza, da parte dell'agente, del conto che viene depositato (ove predisposto dall'Amministrazione) risulta dalla stessa previsione di legge; infatti l'art. 614 del R.D. 627/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e

per la contabilità generale dello Stato), prevede che “Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si procederà' contro il contabile o suoi aventi causa: [...] b) o mediante compilazione del conto fatto d'ufficio dall'amministrazione.

In questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine stabilito, e dopo ciò il conto sarà' trasmesso alla Corte dei conti.

Si avrà' come accettato il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'amministrazione”.

La norma è chiara nell'indicare la necessità – in caso di compilazione d'ufficio del conto (come nel caso di specie, dovendosi necessariamente equiparare, a tal fine, la mancata presentazione del conto con la presentazione di un conto su modello sbagliato, preclusivo all'esame da parte della Corte dei conti) – dell'invito all'agente contabile, con forme particolari (atto di ufficiale giudiziario), a riconoscerlo e sottoscriverlo entro un termine stabilito e, nel caso di mancata risposta, il conto si avrà per accettato (con i relativi eventuali effetti pregiudizievoli).

Proprio con riferimento a tali rischi (mancato scarico e relativo addebito) ben si comprende che la partecipazione dell'agente contabile (titolare del rapporto) è necessaria ed egli deve essere messo in condizione di contraddire con l'Amministrazione e

“fare proprio” (tramite accettazione espressa o tacita) il conto redatto da terzi.

Pertanto, in assenza di tale passaggio, che non viene indicato essere stato effettuato, il conto giudiziale depositato è, allo stato, improcedibile, dovendo l'Amministrazione procedere alla compilazione e deposito nel rispetto degli adempimenti dell'art. 614 del Regolamento citato.

Per quanto attiene poi alla circostanza che alcune operazioni di chiusura della gestione 2018 sono state eseguite dal Trovato (nominato nel 2019), il quale ha poi presentato il conto all'amministrazione, non sembrano incidere su quanto sin qui rilevato, considerato che per l'intero anno 2018 viene indicato come agente contabile solo il Pullia e non anche Trovato, il quale – a quanto emerge dalla relazione – non sembra essere subentrato nella gestione dell'esercizio finanziario 2018, ma essersi limitato a “operazioni di chiusura”.

Atteso che la decisione si fonda su questioni pregiudiziali, le spese possono compensarsi ex art. 31, comma 3 c.g.c.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23624** del Registro di Segreteria, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

